

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

RIUNIONE DEL 7 LUGLIO 1950

(41ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PALLASTRELLI

INDI

del vice Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione)

« Autorizzazione della spesa di lire 600 milioni per nuovo apporto statale alla "Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina" » (N. 1154-Urgenza) Pag. 314

(Approvazione e discussione)

« Provvidenze per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte dalle alluvioni dell'autunno 1949 e delle sistemazioni idraulico-forestali nelle provincie di Avellino, Benevento, Caserta, Foggia, Napoli, Salerno, Livorno e Campobasso » (N. 1066) (Approvato dalla Camera dei deputati):

Rocco, relatore	296 e <i>passim</i>
MENGGI	296
PIEMONTE	296

CARELLI	Pag. 296
GORTANI	297
PRESIDENTE	297
SALOMONE	297
LANZARA	297
TARTUFOLI	298 e <i>passim</i>
RISTORI	298
BOSCO	299
CANEVARI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	299
BISORI	300

« Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti di mezzadria, di colonia parziaria, compartecipazione e affitto di fondi rustici » (N. 1121) (Approvato dalla Camera dei deputati):

TARTUFOLI, relatore	303 e <i>passim</i>
GUARIENTI	304
MENGGI	305
GRIECO	306 e <i>passim</i>
RISTORI	309
DI ROCCO	310
PRESIDENTE	311
PIEMONTE	311
CARELLI	311

« Disposizione transitoria per l'applicazione della legge 12 maggio 1950, n. 230, concernente provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori jonici contermini » (N. 1153):

SPEZZANO, relatore	313
PRESIDENTE	313

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, Bosi, Braschi, Carelli, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Farioli, Gortani, Grieco, Guarienti, Lanzara, Lanzetta, Medici, Menghi, Pallastrelli,

Piemonte, Ricci Federico, Ristori, Rocco, Salomone, Spezzano e Tartufoli.

A norma dell'articolo 25 del Regolamento interviene il senatore Bisori.

È altresì presente il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, senatore Canevari.

LANZETTA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Provvidenze per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte dalle alluvioni dell'autunno 1949 e delle sistemazioni idraulico-forestali nelle provincie di Avellino, Benevento, Caserta, Foggia, Napoli, Salerno, Livorno e Campobasso » (N. 1066)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte dalle alluvioni dell'autunno 1949 e delle sistemazioni idraulico-forestali nelle provincie di Avellino, Benevento, Caserta, Foggia, Napoli, Salerno, Livorno e Campobasso ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Rocco.

ROCCO, *relatore* Il disegno di legge in esame, di iniziativa del Governo, riguarda provvidenze per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte dalle alluvioni dell'autunno 1949 e delle sistemazioni idraulico-forestali nelle provincie di Avellino, Benevento, Caserta, Foggia, Napoli, Salerno, Livorno e Campobasso. Com'è noto, nel novembre del 1949 si ebbero, nelle provincie ora citate, alluvioni di eccezionale gravità che causarono danni immensi, quali straripamenti di corsi d'acqua, asportazioni di ponti, cambiamenti del normale corso di alcuni fiumi sì da impedire il regolare deflusso delle acque. Il disegno di legge che autorizza la spesa di lire 500.000.000 per provvedere ai lavori di riparazione dei danni causati dalle alluvioni anzidette è stato già approvato dalla Camera dei deputati con un emendamento, vale a dire è stata aggiunta alle provincie che dovranno beneficiare del disegno di legge stesso la provincia di Campobasso.

Il senatore Bisori, che ha chiesto di intervenire alla odierna riunione, propone di aggiungere alle provincie di cui al presente disegno di legge la provincia di Firenze. Illustrare le ragioni dell'emendamento in questione sarà compito del presentatore dell'emendamento stesso. Debbo dire, però, che io sono favorevole a che la Commissione approvi il disegno di legge in esame con la modificazione proposta.

MENGHI. Onorevoli colleghi, del presente disegno di legge dovrebbero beneficiare soltanto alcune zone d'Italia. Ora, io comprendo la necessità in cui si trovano queste zone di essere alleviate dai danni causati dalle alluvioni dell'autunno 1949, però non è giusto che restino escluse dai benefici di cui al provvedimento in esame altre zone, come ad esempio, quelle del Lazio e, secondo quanto mi suggerisce il collega Tartufoli, di Ascoli Piceno, che egualmente sono state danneggiate dalle alluvioni anzidette.

Così stando le cose, quale linea di azione si dovrebbe seguire? A mio avviso, occorrerebbe una legge di carattere generale che autorizzasse il Governo a fare degli stanziamenti anno per anno, per far fronte alle spese in questione, stanziamenti che poi dovrebbero essere erogati a seconda delle varie necessità regionali. A parte, però, il problema da me ora accennato, chiedo che fra le zone destinate a beneficiare del disegno di legge in esame siano incluse quelle del Lazio e di Ascoli Piceno.

PIEMONTE. Questo disegno di legge, come tanti altri già adottati o che saranno adottati, sta a provare l'insufficiente sistemazione forestale del nostro Paese. È un problema, questo, su cui richiamo l'attenzione del Governo. Una legge di carattere generale, quale è stata auspicata dal senatore Menghi per far fronte ai danni causati dalle alluvioni, non può risolvere nulla se non si addivene contemporaneamente, e da un punto di vista organico, alla sistemazione forestale delle zone montane. Tale problema dovrà essere affrontato. Prima che ciò sia possibile occorre, però, provvedere caso per caso, nel modo e nei limiti consentiti alle riparazioni più urgenti e indilazionabili dei vari danni causati dalle alluvioni.

CARELLI. Il senatore Bisori, secondo quanto ci ha comunicato il relatore, senatore Rocco, ha proposto di includere fra le provincie che

dovranno beneficiare del provvedimento in discussione anche la provincia di Firenze e, più esattamente, la zona della Val d'Elsa e della Val di Pesa. I dati pluviometrici provano che nei giorni 25, 26 e 27 novembre del 1949 si ebbero nel bacino dell'Arno precipitazioni di eccezionale intensità, durata ed estensione. I danni causati dall'alluvione furono gravissimi. Ciò considerato, dichiaro senz'altro di essere favorevole all'emendamento proposto dal senatore Bisori.

GORTANI. Desidero riaffermare quanto ebbi occasione di dire, in altra riunione, all'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che, cioè, le alluvioni disastrose avvenute dopo la discussione del bilancio dell'anno decorso hanno dimostrato in modo manifesto come la montagna debba essere oggetto della più vigile cura da parte del Governo.

Per quanto, poi, riguarda la proposta fatta dal senatore Bisori, osservo che essa ha particolare titolo per essere accolta perchè si riferisce ad una provincia in cui si sono verificati eventi veramente gravi, eguali a quelli che hanno avuto luogo negli stessi giorni nelle zone di cui al disegno di legge in esame. Debbo, quindi, ritenere che soltanto per mera dimenticanza non sia stata inclusa la provincia di Firenze fra quelle elencate nel disegno di legge in questione.

PRESIDENTE. Sono costretto a ricordare ai componenti della Commissione che il disegno di legge in esame autorizza una spesa soltanto di 500 milioni per provvedere ai lavori di riparazione dei danni causati dalle alluvioni nell'autunno 1949 alle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale in alcune date provincie. Il disegno di legge anzidetto prevede, quindi, un determinato stanziamento per uno scopo ben preciso e delimitato. Ora, se dovessimo emendare il provvedimento in discussione nel desiderio, che può anche essere comprensibile, di far fronte ad altre necessità, più o meno analoghe a quelle in questione, di altre provincie, la somma stanziata nel provvedimento stesso verrebbe a frazionarsi in spese troppo numerose e in un certo senso diverse e non si raggiungerebbe alcuno scopo pratico.

SALOMONE. Sono veramente mortificato nel dover far presente ai componenti della

Commissione la necessità di non estendere ad altre regioni le provvidenze di cui al disegno di legge in esame.

Il fatto è, onorevoli colleghi, che io mi preoccupo soprattutto di questo: che, cioè, se la spesa di 500 milioni, autorizzata con il presente disegno di legge, dovrà essere distribuita in tutte le varie provincie che hanno subito danni a causa delle alluvioni, non si raggiungerà, come ha affermato giustamente l'onorevole Presidente, alcun risultato pratico. Si aggiunga un'altra considerazione: se il disegno di legge dovrà essere modificato, nel senso di estendere ad altre provincie le provvidenze in esame, esso dovrà tornare alla Camera dei deputati, la quale non potrà certo approvare le modificazioni del Senato prima delle prossime ferie estive. Si determinerebbe, pertanto, un ritardo nell'entrata in vigore del disegno di legge stesso.

Sono queste le ragioni che mi inducono a prospettare agli onorevoli colleghi la necessità di approvare senza modificazioni il provvedimento in discussione.

LANZARA. Non mi sento così mortificato come l'onorevole Salomone nel dichiararmi decisamente contrario a che siano estese ad altre provincie le provvidenze di cui al disegno di legge in esame. Occorre, infatti, parlar chiaro: come è sorto questo disegno di legge? È sorto per provvedere alle riparazioni più urgenti dei danni verificatisi, a causa delle alluvioni dell'autunno 1949, nel Mezzogiorno d'Italia e specialmente nella Campania. Non so, poi, come sia stata inclusa fra le provincie che dovranno beneficiare del provvedimento in discussione anche la provincia di Livorno. Ora, se dovessimo continuare a seguire questo criterio, potremmo benissimo estendere le provvidenze previste dal disegno di legge in questione a tutte le regioni di Italia. Ma con quale risultato? Quello di rendere nullo praticamente un disegno di legge che nel testo in esame autorizza una determinata spesa quasi esclusivamente a favore del Mezzogiorno. Per le regioni non elencate nel presente disegno di legge, che siano rimaste anch'esse colpite da alluvioni, potranno essere adottati altri speciali provvedimenti. Se si vuole, però, che il disegno di legge in discussione raggiunga il suo scopo è necessario approvarlo senza modifi-

cazioni, cioè non estendendo ad altre regioni le provvidenze stabilite dal disegno di legge istesso.

TARTUFOLI. Onorevoli colleghi, io mi rendo conto perfettamente dei ragionamenti fatti dal senatore Salomone e dal senatore Lanzara, ma respingo la protesta del senatore Lanzara stesso perchè mi pare proprio fuori di luogo. Difatti, come giustamente alcuni colleghi si sono preoccupati dei danni causati dalle alluvioni nelle loro regioni, così è anche logico che altri colleghi desiderino di estendere le provvidenze in esame alle loro regioni che nello stesso periodo dell'autunno 1949, a causa delle alluvioni, hanno subito danni altrettanto gravi.

Fatta questa premessa, debbo, però, confessare che le osservazioni del senatore Salomone meritano di essere attentamente considerate. In verità, se dovessimo distribuire in tutte le varie provincie che hanno subito danni a causa delle alluvioni la spesa autorizzata con l'odierno disegno di legge, non si verrebbe a raggiungere alcun risultato pratico. Resta il fatto però, che, ad esempio, la provincia di Ascoli Piceno nelle tre zone dei consorzi di bonifica, rispettivamente del Tenno, dell'Aso e del Tronto, ha subito danni, a causa delle alluvioni dell'autunno 1949, altrettanto gravi di quelli subiti dalle provincie di cui al provvedimento in discussione. Allora, come rimediare a questa situazione di fatto, se non si vuole modificare il presente disegno di legge? Occorrerà che il Governo presenti al Parlamento un altro disegno di legge con cui si autorizzi un adeguato fondo di spesa, con relativa copertura, per la riparazione dei danni causati dalle alluvioni nelle provincie non elencate nel provvedimento in esame. Prima, però, che ciò avvenga sarà bene prospettare al Ministero dell'agricoltura le esigenze di tutte le varie regioni interessate dimodochè nel disegno di legge di prossima auspicata presentazione possa essere autorizzato un adeguato fondo di spesa per provvedere alle necessità di tutte quelle provincie che qui sono state trascurate e particolarmente di quei consorzi di bonifica che sono stati costretti a fronteggiare danni causati dalle alluvioni.

RISTORI. La proposta del senatore Bisori merita di essere accolta perchè gravi sono

stati i danni causati dall'alluvione dell'autunno 1949 nella provincia di Firenze; e particolarmente nelle zone della Val di Pesa e della Val d'Elsa. Ma io vorrei dire che non mi preoccupa tanto il danno passato quanto la prospettiva dei danni futuri, non appena avranno inizio le nuove piogge, perchè appunto nella Val di Pesa non sono state fatte le opere di riparazione necessarie. A questo proposito ho sollecitato a più riprese l'intervento del Sottosegretario di Stato Canevari che mi ha promesso di venire a fare, quando potrà, un sopralluogo. Le popolazioni locali sono fortemente preoccupate perchè non ancora si è provveduto alle riparazioni necessarie e forse in questo o nel prossimo mese avrà luogo un convegno intercomunale dei Comuni attinenti al Consorzio di bonifica della Val di Pesa, al quale hanno aderito non solo le categorie dell'agricoltura ma anche le categorie industriali e artigiane ecc. Difatti i danni verificatisi, ad esempio, in Montelupo, sono stati rilevanti non soltanto nel settore agricolo ma anche e forse in modo più intenso nel settore industriale e dell'artigianato: com'è noto, il paese fu allagato da oltre due metri d'acqua.

Ciò considerato, mi dichiaro senz'altro favorevole all'emendamento proposto dal senatore Bisori. Bisognerebbe, però, nello stesso tempo elevare ad un miliardo lo stanziamento di cui al disegno di legge in esame, stanziamento che, essendo soltanto di 500 milioni, non mi sembra adeguato alle esigenze del caso.

PRESIDENTE. Ma per far questo occorrerebbe prima chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro: per un maggior onere, quale lei, senatore Ristori, richiede, è necessario, infatti, trovare la relativa copertura, a norma dell'articolo 81 della Costituzione.

RISTORI. Sono del parere di elevare lo stanziamento stabilito dal presente disegno di legge perchè nel prossimo mese di novembre a Montelupo e a Castelfiorentino avverranno certamente nuovi disastri anche se le acque raggiungeranno soltanto la metà del volume di quelle dell'anno scorso. Attendere che il problema sia risolto con nuovo disegno di legge e non correre subito ai ripari sarebbe disastroso.

PRESIDENTE. Avverto che il senatore Salomone, insieme ai senatori Menghi e Tar-

tufoli, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione dell'agricoltura del Senato della Repubblica invita il Governo a presentare di urgenza un disegno di legge con il quale si provveda al ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte dalle alluvioni e delle sistemazioni idraulico-forestali nelle provincie di Firenze, Ascoli Piceno, Roma, Alessandria, Asti e della Basilicata, salvo che si possa a questo provvedere con congrue assegnazioni specifiche ai Consorzi di bonifica interessati ».

BOSCO. Chiedo scusa agli onorevoli colleghi se aggiungerò ai molti discorsi già fatti alcune osservazioni. Anzitutto premetto che lo stesso senso di solidarietà che ispirò il Senato, in occasione dell'alluvione della Campania del 2 ottobre 1949, evidentemente ispira ancora l'animo nostro per qualsiasi provvedimento che possa andare incontro ad altre regioni. Le alluvioni sono gravi calamità: dovunque esse arrechino danni la solidarietà della Nazione deve intervenire. Quindi nessun sottinteso regionalistico vi è nelle parole che dirò.

Devo ricordare, però, che questo disegno di legge ha origine da una mia interpellanza che fu presentata precisamente in occasione delle alluvioni in Campania del 2 ottobre 1949 e che fu discussa il 6 ottobre. Ricordo che in quella sede il Ministro Tupini a nome del Governo assicurò che anche per l'agricoltura sarebbe stato stanziato un fondo speciale per la riparazione dei danni prodotti dall'interramento dei canali di bonifica. Lo stesso Presidente di questa Commissione ha constatato personalmente che, a causa dell'interramento dei canali di bonifica, 8.000 ettari di terreno nel bacino del Volturno sono rimasti senza semine già per un anno. Si tratta di miliardi di danni. Ebbene, che cosa avvenne dopo questa prima risposta del Governo? Il Governo chiese al Provveditorato delle opere pubbliche e all'Ispettorato agrario i rapporti sui danni e le perizie per i nuovi lavori. Per la sola Campania le prime perizie del Provveditorato alle opere pubbliche ammontavano a un miliardo e 200 milioni, cifra ritenuta necessaria per rimettere a posto le opere di bonifica preesistenti. Questa cifra sembrò esagerata al

Governo; furono fatti nuovi studi e finalmente si arrivò per la sola Campania a stringere la spesa intorno ai 400 milioni, più 100 milioni per Foggia. Ho una lettera in data 30 dicembre 1949 del Ministro Pella nella quale mi si dà notizia del provvedimento concordato con il Ministro Segni. Il disegno di legge fu presentato alla Camera dei deputati nel febbraio scorso. E poichè dopo questa lettera dell'onorevole Pella del 30 dicembre e dopo la presentazione del provvedimento alla Camera dei deputati nulla di concreto si era visto nella mia regione del Volturno, presentai una nuova interpellanza al principio di marzo e l'onorevole Segni il 9 marzo mi rispose che 274 milioni erano già stanziati per i comprensori di bonifica del Volturno, ma che per ritardi vari non si era potuta ancora approvare la nota di variazione necessaria. Nei giorni scorsi abbiamo approvato in Senato tale nota che comporta lo stanziamento esattamente di 500 milioni. Quindi non si può oggi stesso elevare il finanziamento: tutto al più si può esprimere un voto per il futuro. Se vogliamo realmente fare i veri interessi delle altre regioni a mio parere dovremmo unirci all'invito del senatore Salomone di approvare il disegno di legge così come ci è venuto dalla Camera dei deputati, poi con un ordine del giorno esprimeremo voti al Governo perchè provveda ad un nuovo stanziamento. Non possiamo dividere la somma di 500 milioni con altri comprensori: si tratta di finanziare perizie già approvate per lavori indilazionabili. I canali di un comprensorio o si riassistono tutti completamente, o altrimenti è meglio non toccarli, perchè una riparazione parziale di una rete organica sarebbe un inutile spreco di pubblico danaro. Raccomanderei perciò ancora una volta di approvare il disegno di legge così come è e di fare un ordine del giorno perchè il Governo con nuova legge provveda ad altri stanziamenti.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono costretto a ricordare che la spesa di 500 milioni di lire, di cui al provvedimento in esame, è stata autorizzata, facendo già molti ritagli sui preventivi pervenuti al Ministero dai diversi Ispettorati ed Uffici del Genio civile. Noi saremmo indotti certamente ad acconsentire a tutte le richieste

che hanno trovato un'eco in questa riunione, come saremmo stati indotti ad acconsentire ad altre richieste che si sono fatte sentire nella Commissione di agricoltura della Camera dei deputati. Ma allora dovremmo tener presenti anche le esigenze di altre provincie, come, ad esempio, quelle delle provincie di Alessandria e di Asti che anch'esse sono state sconvolte da tremende alluvioni. Ma io di ciò non voglio far neppure parola perchè se noi oggi alla provincia di Campobasso, che è stata già aggiunta dalla Camera dei deputati a quelle elencate nel presente disegno di legge aggiungeremo altre provincie, verremmo a distrarre altri milioni dallo scopo a cui essi sono stati destinati, e non so in questo modo quali risultati utili potrebbero essere conseguiti nelle provincie già considerate nel provvedimento in esame.

In ogni modo, mi rimetto alle decisioni della Commissione, dichiarando sin da ora d'essere favorevole all'ordine del giorno presentato dai senatori Salomone, Menghi e Tartufoli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno presentato dai senatori Salomone, Menghi e Tartufoli, e del quale già è stata data lettura.

BISORI. Ringrazio il relatore senatore Rocco e i senatori Carelli, Gortani e Ristori, che si sono manifestati favorevoli al mio emendamento.

Debbo invece dolermi, con quella sincerità che mi è abituale, della presa di posizione di alcuni senatori meridionali. Ho sempre manifestato affettuosa solidarietà per il Mezzogiorno ogni volta che si son discusse leggi che lo riguardavano. Credo con Giustino Fortunato che l'Italia non potrà essere un Paese prospero e sano finchè quasi metà dell'Italia sarà arretrata e in angustie. Quindi ho sempre considerato il problema del Mezzogiorno come un essenziale problema della Nazione. Ma questo nulla ha a che vedere con una legge speciale, come questa, che riguarda certe calamità che colpirono l'anno scorso in modo eccezionale talune zone di ogni parte d'Italia.

Nel novembre del 1949 ci furono quasi negli stessi giorni fortissime alluvioni che colpirono diverse zone d'Italia, talune in modo non gravissimo, tal'altre invece in modo eccezio-

nalmente grave. Fra le zone colpite in modo eccezionale vi fu la Campania, vi fu il Molise vi fu l'Empolese, vi fu la provincia di Livorno.

Per quanto riguarda l'Empolese va notato, in particolare, che era un secolo o più, che non si era verificata nel torrente Pesa una piena come quella, terribile, dell'autunno 1949, che abbattè moltissime opere di difesa, inondò, allagò, produsse danni ingentissimi. Ho qui qualche ritaglio di giornale: voglio ricordare, ad esempio, quanto fu affermato in una riunione al Comune di Empoli, nella quale si rilevò che i danni ammontavano a 5 miliardi: fu chiesta la sospensione del pagamento delle tasse, la protrazione del termine di scadenza delle cambiali, ecc. Aggiungo che il Presidente della Camera dei deputati, onorevole Gronchi, convocò a Montecitorio tutti i parlamentari toscani, subito dopo l'alluvione, per promuovere leggi speciali per la Toscana, con particolare riguardo alle zone del Livornese e di Empoli. Aggiungo ancora: ho qui uno stampato edito a cura della lega dei Comuni cosiddetti democratici della provincia di Firenze (come vedete, cerco testimonianze anche in partiti avversi al mio): in questo stampato per la provincia di Firenze, si diceva: « Il bilancio di questa alluvione è tragico: circa venti fiumi o torrenti straripati; quattro linee interrotte e tre acquedotti danneggiati; 50 chilometri quadrati di terreno sommersi e semidistrutto il raccolto; asportato ed ucciso il bestiame; circa venti fabbriche invase e gravemente danneggiate; dieci ponti distrutti o danneggiati; decine di chilometri di argini rotti; abitazioni danneggiate e centinaia di famiglie senza tetto ».

Che ha fatto lo Stato per riparare, in provincia di Firenze, ai danni di questa orrenda alluvione ?

Per la Campania e pel Molise furono stanziati 3 miliardi e 800 milioni per lavori di ripristino imposti dall'alluvione. E furono stanziati anche col mio voto, che diedi ben volentieri.

Per la provincia di Firenze nessuno stanziamento speciale vi è stato finora. Si è fatto qualcosa, in tema di lavori pubblici, con le ordinarie magre assegnazioni di bilancio. I Comuni cosiddetti democratici dicono addirittura che non si è fatto niente: e non voglio indagare fino a qual punto abbiano torto e da qual punto in là abbiano ragione.

Comunque, al di là dei lavori pubblici, c'è il settore delle bonifiche agrarie. Nella Val d'Elsa qualche cosa è stato fatto perchè si trattava di lavori pubblici e qualcosa il Genio civile ha potuto fare: ma la Val di Pesa è comprensorio di bonifica, ed il Ministero dei lavori pubblici non ha potuto far niente perchè la competenza è del Ministero dell'agricoltura. Alle richieste di vari parlamentari toscani, il Ministero dell'agricoltura ha sempre risposto che avrebbe presentato un disegno di legge. E presentò finalmente questo disegno che ora discutiamo. Esso contemplava non solo la Campania, come è stato detto, ma anche la provincia di Foggia, ed anche quella di Livorno. Della provincia di Firenze non parlava, chi sa perchè. Contemporaneamente fu annunciato che sarebbe stato presentato un altro disegno di legge che avrebbe diluito sull'intero territorio nazionale un'altra somma. Mentre il primo disegno di legge prevedeva uno stanziamento di 500 milioni, l'altro doveva stanziare la somma di un miliardo: così affermò il Sottosegretario di Stato, senatore Canevari, in risposta ad un'interrogazione. Invece è giunto a noi soltanto il primo disegno di legge: il secondo è stato presentato solo in questi giorni alla Camera e prevede uno stanziamento, per l'intero territorio nazionale, non di uno, ma di mezzo miliardo.

Nel primo disegno di legge la Camera, alla provincia della Campania, di Foggia e di Livorno, ha aggiunto anche quella di Campobasso. Va escluso, dunque, che questo disegno di legge possa oggi considerarsi come destinato a favorire la sola Campania: esso assurge invece alla natura di legge, direi, di carattere generale, in relazione ad alluvioni che in un medesimo periodo colpiscono eccezionalmente varie zone d'Italia.

Mi si obietta che, se lo stanziamento si estende anche alla provincia di Firenze, non sarà sufficiente ad appagare tutte le richieste. Ma, se la torta è piccola, rispondo io, ripartiamola; escludo invece che vada riservata tutta al Mezzogiorno, e dopo che, oltretutto, il Mezzogiorno ha ottenuto ben 3 miliardi e 800 milioni per lavori pubblici. Alla ripartizione di questi 500 milioni per opere di bonifica ha indubbiamente diritto di partecipare anche la provincia di Firenze che, specie nella Val di

Pesa, fu percossa dalle alluvioni dell'autunno 1949 non meno di altre zone che il disegno di legge contempla.

A me pare, onorevoli colleghi, che, quando siamo di fronte a calamità così eccezionali, non dovrebbero sorgere fra noi divergenze di regione, di partito o di classe. Il buon esempio lo abbiamo dato, oso dire, il collega Ristori ed io, eletti nello stesso collegio in partiti opposti: al di sopra delle nostre divisioni di partito, siamo stati solidali nell'appoggiare questa modifica del disegno di legge: il collega Ristori ha infatti dichiarato che approva il mio emendamento.

Qualcuno ha proposto che il disegno di legge resti qual'è e che per la provincia di Firenze si faccia un ordine del giorno auspicante future provvidenze. Ma noi non possiamo accontentarci di un ordine del giorno perchè, come ognuno sa, gli ordini del giorno lasciano il tempo che trovano; invece la Val di Pesa ha bisogno, ha urgenza di opere prima del prossimo autunno. Una lettera che ricevei ieri sera mi dice « È soprattutto la Val di Pesa — comprensorio di bonifica — che rischia di rimanere fuori da ogni provvidenza statale. E nella bassa Val di Pesa si è verificato il *massimo* dei danni, con conseguente disagio sociale... Sarà dunque proprio necessario promuovere una sollevazione da parte delle categorie danneggiate per ottenere un provvedimento? Soltanto le manifestazioni incomposte hanno valore? »

Io mi auguro di no, onorevoli colleghi. Mi auguro che, approvate il mio emendamento, e che così questo disegno di legge divenga applicabile anche alla provincia di Firenze, particolarmente riferendomi alla Val di Pesa; e che prima del prossimo autunno qualcosa in Val di Pesa si possa fare.

TARTUFOLI. Dopo le dichiarazioni del senatore Bisori e poichè l'ordine del giorno presentato dal senatore Salomone a norma del Regolamento dev'essere votato prima di procedere all'esame degli articoli, mi domando se non sia il caso di sopprimere nell'elencazione delle provincie di cui all'ordine del giorno anzidetto la provincia di Firenze, purchè naturalmente ci sia una convergenza di opinioni favorevoli all'emendamento presentato dal senatore Bisori all'articolo 1 del disegno di legge in discussione.

ROCCO, *relatore*. Io non vedo alcuna incompatibilità tra l'ordine del giorno presentato dal senatore Salomone e l'emendamento proposto dal senatore Bisori: si può prima votare a favore dell'ordine del giorno anzidetto e si può, poi, votare a favore dell'emendamento in questione.

PRESIDENTE. L'osservazione fatta dal relatore, senatore Rocco, è giusta. Metto pertanto ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Salomone, Menghi e Tartufofoli, del quale già è stata data lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge. Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per provvedere, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ai lavori di riparazione dei danni causati dalle alluvioni nell'autunno 1949 alle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale nelle provincie di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino, Benevento, Foggia, Livorno e nel comprensorio del bacino montano del Biferno, in provincia di Campobasso.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Bisori il seguente emendamento: inserire fra la parola « Livorno » e le altre « e nel comprensorio » la parola « Firenze ».

Metto ai voti l'emendamento anzidetto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo risultante dall'emendamento ora approvato:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per provvedere, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ai lavori di riparazione dei danni causati dalle alluvioni nell'autunno 1949 alle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale nelle provincie di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino, Benevento, Foggia, Livorno, Firenze e nel

comprensorio del bacino montano del Biferno, in provincia di Campobasso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2.

Art. 2.

« Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 28 luglio 1950, n. 568, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (quinto provvedimento).

Il Ministro del tesoro provvederà con proprio decreto alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1949-1950.

Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto infine ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'aggiunta della parola « Firenze » alla parola « Campobasso » e la soppressione della congiunzione « e » tra le parole « Livorno » e « Campobasso » nel titolo del disegno di legge. Chi approva le modificazioni anzidette è pregato di alzarsi.

(*Sono approvate*).

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri:
« Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti di mezzadria, di colonia parziaria, compartecipazione e affitto di fondi rustici » (N. 1121) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti di mezzadria, di colonia parziaria,

compartecipazione e affitto di fondi rustici». Dichiaro aperta la discussione generale. Prego il relatore, senatore Tartufoli, di riferire su questo disegno di legge.

TARTUFOLI, *relatore*. Onorevoli colleghi, debbo chieder venia se, contrariamente alla norma, trattandosi di una discussione in sede deliberante, non ho preparato una estesa relazione sul disegno di legge in esame, ma mi è sembrato di poter esserne dispensato perchè sono ormai anni che discutiamo sul problema di cui al disegno di legge anzidetto e press'a poco sono sempre le stesse preposizioni che si ripetono cercando noi di introdurre soltanto qualche variante. Io ho ascoltato l'altro giorno l'onorevole Fabbri in Aula, ho sentito altri colleghi e tutti hanno lamentato e lamentano che la legge per la riforma dei contratti agrari non è ancora venuta a buon fine, tanto da costringerci, per il terzo anno, a dover ricorrere ad un sistema provvisorio e lesivo di profondi interessi anche legittimi, di natura particolare, però, e circoscritti, che potrebbero, invece, essere sanati con l'entrata in vigore della legge che la Camera dei deputati sta esaminando. Quindi non posso che associarmi a tutti i colleghi nell'invocare che la legge generale, approvata dalla Camera dei deputati, possa al più presto passare al Senato ed essere varata perchè è necessario uscire da questa situazione transitoria anche in considerazione del fatto che le diverse situazioni sono diventate penose ed è inutile che qui si ripetano tutte le argomentazioni, ormai conosciute a memoria, e che rispondono alla nostra esperienza e conoscenza che abbiamo del problema in esame. Sentiamo poi l'eco delle provincie alle quali apparteniamo ed io particolarmente sento l'eco delle provincie marchigiane. Ora, l'esistenza della ostilità dei numerosissimi proprietari fa sì che ci siano non pochi mezzadri desiderosi dello sblocco; si hanno, però, situazioni tali di emergenza che è necessaria una legge organica per cercare di disciplinare tutta la materia. Per esempio, nell'alto Milanese sono 65.000 le famiglie che hanno un'unità colturale media non più estesa di un ettaro e mezzo: vi sarebbe, quindi, addirittura una rivoluzione, un assalto alla terra per il contrasto di interessi e la difesa della casa, se non si addivenisse alla proroga delle vigenti disposizioni in materia

di contratti agrari. C'è quindi la necessità inderogabile di subire le circostanze e di ricorrere al provvedimento transitorio che qui ancora una volta ci viene trasmesso dalla Camera dei deputati. Non farò tutta la storia di questo provvedimento, ma vi accennerò soltanto. Alla Camera dei deputati la situazione di questa legge si è consolidata attraverso il conglobarsi in essa di tre diversi progetti di legge. Prima fu presentato un progetto di iniziativa dei deputati Miceli, Grifone ed altri, che parlava semplicemente di proroga; immediatamente dopo fu presentato, da parte dell'onorevole Bonomi, un altro progetto nel quale si parlava e della proroga dei contratti agrari e della riduzione dei canoni di affitto in cereali (il famoso 30 per cento che abbiamo applicato in questi ultimi anni); è stato infine presentato il 3 marzo un progetto Grifone che è venuto ad interferire nella materia della riduzione dei canoni di affitto, giacchè con esso si proponeva di ridurre i canoni medesimi del 40 per cento e in ogni modo di portarli ad una misura non superiore all'80 per cento dei canoni di conduzione normale. Comunque, di tutta questa materia la Camera ha fatto un unico disegno di legge che è stato discusso su due relazioni, una di maggioranza, una di minoranza. Ho ragione, però, di ritenere che la relazione di minoranza non ci sarebbe stata se non ci fosse stato un articolo 2-ter o 3-ter, con il quale si veniva ad affermare che il blocco degli affitti per i coltivatori diretti non doveva applicarsi là dove fosse in azione l'intervento della riforma fondiaria perchè si dava il diritto agli enti della riforma di poter eventualmente mandar via il conduttore coltivatore diretto o l'occupante dei terreni interessanti la zona di riforma. È su questo punto che si è formata una minoranza in contrasto con la maggioranza. Però la maggioranza ha replicato affermando che non si poteva non consentire che l'ente di riforma potesse effettivamente applicare la disdetta in tutti i casi perchè evidentemente la riforma fondiaria deve essere fatta in maniera organica con una continuità logica di impostazioni conseguenti. Le superfici di terreno, da assegnare con la legge di riforma, sono più o meno ampie di quelle eventualmente tenute, prima della riforma stessa, dall'occupante, e sorge, quindi, la neces-

sità di una libera manovrabilità di tutte le superfici. E nessuno e nulla autorizzano a pensare che l'eventuale coltivatore diretto esistente sul fondo facente parte della zona di riforma, debba essere estromesso quando si trovi nelle condizioni previste per essere immesso nel possesso della terra, essendo ridicolo pensare ad una sostituzione arbitraria per il semplice gusto di nuocere. La sostituzione è prevista solo perchè la legge di riforma deve prevederla per esigenze tecniche, economiche e sociali che non si debbono e non si possono contestare. La relazione di minoranza, invece, affermava che in quei casi specifici avrebbe potuto esserci una lesione di interessi. Ora io dico che dobbiamo ritenere che tutto sarà fatto con avvedutezza e con profonda saggezza. Infatti, perchè mai domani l'Ente Sila, per esempio, dovrebbe mandar via il coltivatore diretto che ha una superficie idonea a svolgere la funzione prevista nella riforma? Naturalmente ci sono impegni che la controparte deve assumere nei confronti dell'Ente, obblighi già previsti nelle varie leggi, c'è, cioè, tutto un complesso di cose che mi sembra debba esser tenuto presente nell'accettare la norma che stabilisce la facoltà in questione degli enti di riforma. Ora, siccome la materia urge e poichè possono verificarsi fatti dannosi e disdette imprevedute, per non perdere tempo, come relatore (e mi auguro di poter essere l'espressione del pensiero unanime della Commissione) invito i colleghi a votare il disegno di legge così come ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati, con cui si modificano alcune disposizioni delle leggi precedenti a seguito della esperienza fattane e che alla Camera dei deputati ha avuto il conforto di una votazione quasi unanime.

GUARIENTI. Devo chiedere alla Commissione la cortesia di seguirmi nel mio brevissimo intervento perchè voglio essere particolarmente franco. Questo disegno di legge riguarda, fra l'altro, la proroga della legge 25 giugno 1949, n. 353, che un anno fa il Presidente della nostra Commissione aveva chiesto all'Assemblea di poter esaminare con un po' di tranquillità allo scopo di mettere la Commissione nella condizione di fare delle controproposte nei confronti della legge anzidetta. L'Assemblea, però, non reputò opportuno accedere a questa

richiesta. Per conto mio questo fu un gran male, perchè se la legge in questione noi l'avessimo esaminata con un po' di tranquillità un anno fa, forse si sarebbero potuti evitare alcuni degli inconvenienti che essa ha causato.

La questione della proroga. Di questa faccenda me ne sto occupando nelle varie cariche coperte da parecchi anni ed ho sempre riscontrato che la proroga, assolutamente considerata, non è altro che fonte di gravi guai perchè protegge i meno degni e nuoce ai buoni.

Dopo 10 anni circa da quando questa proroga è applicata, si sono create ed accentuate situazioni gravi nelle aziende, alcune delle quali si sono ridotte senza personale, ed altre invece sono con eccedenza di personale. Vi potrei citare il caso di una dozzina di ettari coltivati a mezzadria da un solo uomo, azienda ridotta nelle condizioni di quasi assoluta mancanza di produzione. Vi potrei altresì citare il caso di una azienda di più piccola estensione, nella quale una famiglia di mezzadri di 24 persone deve mangiare sopra 10 ettari senza possibilità, causa la disoccupazione, di potere occupare una parte dei suoi componenti altrove.

Se noi avessimo la possibilità di mitigare il rigore della legge delle proroghe, noi potremmo, ancora prima della applicazione della legge sui contratti agrari, giungere ad una situazione di quasi normalità. La legge sui contratti agrari dovrebbe trovarsi, infatti, non nelle condizioni di dovere essa stessa regolare i rapporti tra conduttori e locatori, ma dovrebbe trovare le aziende nella condizione di un normale rapporto tra l'estensione del terreno e l'ammontare della mano d'opera. Credo che sarebbe una cosa assai vantaggiosa. Ma io sarei anche disposto ad ammettere la proposta della proroga dei contratti se si modificasse la procedura per le disdette.

Competente a giudicare è una sezione specializzata presso i Tribunali composta di tre giudici togati e quattro esperti.

I giudici d'ordinario sono oberati per il normale lavoro e di poco tempo possono disporre per questa materia, ed avviene, così, che le sentenze siano pronunziate o alla fine della annata agraria o nella annata successiva.

La sentenza di sfratto in queste condizioni è inoperante perchè lo sfrattato trova tutte le aziende occupate e non può muoversi dal

fondo. Di qui urti tra concedente e lavoratore (mezzadro o fittavolo) che sono causa di gravi danni all'armonia sociale e alla produzione.

Recentemente ho avuto l'onore di essere relatore di un disegno di legge che riguardava questa materia ed ha fatto la proposta, e fu accettata, che qualora la sentenza di sfratto venisse pronunciata durante l'annata successiva a quella per la quale fu provocata, essa diventasse operante alla fine di questa.

So che questo provvedimento è stato gradito.

Questo disegno di legge che esaminiamo ad annata agraria avanzata, nella imminenza delle ferie annuali dei Tribunali, sarà ragione di nuovi guai che si aggiungeranno a quelli prodotti dai precedenti, perchè la materia necessariamente dovrà aggrovigliarsi anche in conseguenza di quella legge cui ho poco fa accennato, relativa alle disdette della annata precedente a questa.

Io vorrei pertanto che venisse sospesa ogni discussione per un riesame delle modalità del pronunciamento delle sentenze, in modo di poter eliminare i magistrati e affidare la decisione delle controversie a Commissioni paritetiche, le quali potrebbero deliberare, così come prima di questa legge avveniva, con ottimi risultati, anche per quel che riguarda la celerità delle decisioni.

Questo per quanto riguarda la prima parte del disegno di legge in esame. Poi ce n'è un'altra, quella che riguarda la disposizione per la quale, nonostante la esistenza delle Commissioni di equo affitto, anche quest'anno verrà applicato il 30 per cento di riduzione sui canoni di affitto. Non faccio torto a nessuno dei membri della Commissione di non conoscere il valore delle parole, ma, quando si parla di equo affitto, non è ammissibile la riduzione di un affitto giusto.

La questione della riduzione del 25-40 per cento dei canoni di affitto ha una storia. Durante il periodo della guerra era necessario spingere al massimo la produzione del grano e uno dei mezzi usati dal Governo del tempo e da quelli successivi fu di dare questo beneficio ai fittavoli perchè avessero un premio per aver aumentato la produzione. Oggi queste ragioni non sussistono più, dal giorno in cui, mediante la disponibilità di mano d'opera, è

stato possibile spingere la produzione del grano a tal punto che quest'anno c'è il convincimento di arrivare al saldo completo del fabbisogno. Non capisco, pertanto, perchè debba ancora essere applicata questa disposizione relativa alla riduzione del 30 per cento dei canoni di affitto, tanto più — ripeto — che gli affitti sono stati regolati dalla Commissione per l'equo affitto che, nonostante quel che è stato pubblicato da qualche giornale, ha sempre funzionato egregiamente. So che in qualche provincia la Commissione per l'equo affitto ha stabilito una quota di affitto per ogni Comune, per ogni zona di Comune: la quota di equo affitto non solo è stata stabilita per ogni Comune, ma anche in rapporto con le condizioni di ciascun fondo o azienda agraria, il che vale a dimostrare con quanta saggezza abbiano operato queste Commissioni. Pertanto credo che esse senz'altro abbiano giudicato equamente e non ci sia alcuna ragione di infliggere ai proprietari una riduzione del 30 per cento dei canoni di affitto. A queste Commissioni possono adire sia i proprietari che i fittavoli e se gli uni e gli altri non hanno fatto ricorso alle Commissioni stesse, ciò sta a provare che sia da una parte che dall'altra si è ritenuto l'affitto equo. Quindi noi abbiamo la presunzione che in tutta Italia i canoni di affitto siano equi.

Un'altra considerazione: la gran parte dei fondi tenuti in affittanza è costituita da fondi di proprietà di enti morali o di enti pubblici. So che qualche Opera pia non può assolvere ai propri scopi perchè per l'appunto questa riduzione del 30 per cento ha contratto le rendite. In alcuni casi, quando si tratti di enti che abbiano diritto di avere i propri bilanci integrati dal concorso statale, questa riduzione del 30 per cento sarà a carico del bilancio dello Stato, di modo che lo Stato viene ad avere un danno, sia pure indiretto, dalla disposizione in questione. Credo d'aver esposto le cose come le vedo e con giustizia e prego la Commissione di voler con serietà cercare di esaminare le questioni che io ho prospettate.

MENGHI. Io ho ascoltato con molta attenzione la relazione del senatore Tartufoli e le dichiarazioni del senatore Guarienti. Certo quel che ha detto il senatore Guarienti fa im-

pressione, ma desidero sollecitare l'amico Guarienti ad approvare a cuor leggero questo disegno di legge, perchè il danno che arrecherebbe ai coltivatori diretti la non approvazione di esso sarebbe superiore a quello che egli ha deprecato nel suo intervento.

Per quel che riguarda la proroga delle vigenti disposizioni in materia di contratti agrari purtroppo siamo stati costretti a concederla, anno per anno, con l'approvazione di leggi speciali che il più delle volte sono di iniziativa parlamentare, cioè di parlamentari che, vivendo in mezzo ai contadini, ne interpretano i bisogni e ne portano l'eco palpitante in Parlamento. Certo, questa concessione della proroga anno per anno potrebbe essere evitata se una buona volta fosse varata la legge sulla riforma dei contratti agrari, perchè noi sappiamo che il principio fondamentale della riforma dei contratti agrari è quello che mira a fissare il contadino sul terreno che coltiva, stabilendo che egli non possa essere licenziato se non per giusta causa. Quindi, con l'auspicio che la legge sulla riforma dei contratti agrari sia portata una buona volta a termine, oggi a noi non resta che approvare il disegno di legge in esame. Purtroppo, però, se il presente disegno di legge tronca ogni velleità padronale di scacciare il contadino dal podere, il proprietario non adesso, ma a gennaio o febbraio, nella speranza che la proroga delle vigenti disposizioni in materia di contratti agrari non dovesse essere concessa, ha spedito migliaia e migliaia di licenze, per cui i contadini hanno già subito un gravissimo danno in quanto hanno dovuto far ricorso all'opera degli avvocati, hanno dovuto cercare di prolungare il giudizio in attesa di questo disegno di legge.

E fa meraviglia (lo devo dire perchè resti a verbale) che in questo modo di agire ai proprietari singoli si siano associati anche istituti pubblici, come il Pio Istituto di Santo Spirito di Roma, che ha inviato la disdetta persino alle cooperative agricole che avevano avuto la concessione delle terre non per un anno ma per più anni e che hanno migliorato le terre dell'Istituto in questione, dimostrandoci che oggi un reddito maggiore di quello quando i suoi terreni erano in mano a coltivatori generici che li adibivano soltanto a pascolo.

Circa, poi, la riduzione del 30 per cento dei canoni di affitto, caro Guarienti, ti dico subito che la tua lamentela, se trova giustificazione nella parte nord d'Italia, nella tua terra del Veronese, è però fuori di luogo, ad esempio, nella provincia di Roma. Qui, difatti, le Commissioni di aggiudicazione delle terre incolte, nello stabilire l'affitto per le cooperative, hanno già tenuto presente la disposizione relativa alla riduzione del 30 per cento dei canoni di affitto, nel senso cioè che, se prima si pagava, ad esempio, un quintale e mezzo di grano, come corrispettivo annuale per un ettaro di terreno, oggi invece il corrispettivo annuale, per la stessa estensione di terreno è fissato in due quintali di grano e più. Pertanto la riduzione del 30 per cento del canone di affitto, operando su un quantitativo superiore di frumento, lascia pressochè inalterato il canone di affitto pagato prima dai coltivatori. Quindi nessuna preoccupazione per il disposto dell'articolo 3 del disegno di legge in esame che secondo me sarà bene approvare senza modificazioni.

GRIECO. Naturalmente io non sono d'accordo con le considerazioni svolte dal senatore Guarienti circa la questione della proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari. Credo che i casi da lui segnalati (potranno essercene senza dubbio molti altri) trovino possibilità di soluzione nella legge stessa. Se una azienda a mezzadria è rimasta con un'unità lavorativa soltanto, è evidente che il contratto decade ed è la legge stessa che prevede questo.

GUARIENTI. E dove va il lavoratore?

GRIECO. Questo non lo so. Sono sensibilissimo alla ispirazione del senatore Guarienti, ma se non c'è la proroga il problema che egli pone resta egualmente aperto. Certo, lo sfrattato si troverà in cattive condizioni. Ecco perchè, onorevole Guarienti, ogni tendenza ad una vera riforma agraria mira alla fissità del lavoratore sui fondi. Il problema che lei ha posto, si può porre più in generale, ed anche nei riguardi di una piccola proprietà contadina; anche una piccola proprietà può venirsi a trovare in una condizione disagiata dal punto di vista del progresso agricolo per la riduzione delle unità lavorative; ma in questo caso nes-

suno interverrebbe, perchè nessuno ha il diritto di intervenire sulla proprietà del singolo. Nel caso da lei ipotizzato, senatore Guarienti, si tratta di un mezzadro, e perciò si interviene. Il problema merita senza dubbio ogni attenzione; ma ai fini di quello che noi ci proponiamo con questa proposta di legge, in attesa di una riforma dei contratti agrari che dia stabilizzazione organica ai nuovi criteri contrattuali, mi pare indubbio che una proroga sia indispensabile per le ragioni che del resto sono state esposte dal relatore. Ora, questa proposta di legge è venuta fuori da una commistione di vari progetti che non erano uguali benchè analoghi; erano un po' diversi l'uno dall'altro, avevano non solo una ispirazione, ma anche un contenuto diversi e credo che questa commistione non sia stata molto felice. Avevamo fatto attraverso i nostri amici nell'altro ramo del Parlamento alcune proposte, e ci fu detto che queste potevano avere un carattere dilazionatorio, ostacolatore di una rapida approvazione della legge. Ci si disse di prorogare senz'altro la legge vigente. In realtà le cose non sono andate così. Fu introdotto, infatti, nei criteri vigenti per la proroga, il famoso articolo 6 a cui si è riferito il senatore Tartufoli. Mi rendo perfettamente conto delle spiegazioni che il senatore Tartufoli ha dato, ma egli deve capire che essendo noi stati contrari alla legge silana (e uno dei motivi della nostra opposizione è proprio questo) non possiamo accettare l'articolo 6 che sopravviene proprio nel momento in cui la legge silana incomincia ad avere attuazione. Non so se le cose si svolgeranno così come prevede il senatore Tartufoli: non credo, infatti, che le cose saranno così dolci. Ricordo che nel corso della discussione della legge silana il senatore Salomone, con accenti patetici, mi rimproverò personalmente di aver sospettato che egli, calabrese, potesse aver di mira l'eliminazione e l'allontanamento di contadini dalla terra. I problemi di cuore hanno, senza dubbio, grande validità nella vita umana; ma i fatti, le leggi della realtà, hanno una loro crudeltà. L'articolo 6 introdotto in questo disegno di legge sarebbe, senatore Salomone, una prima manifestazione del contrasto tra le leggi del cuore e la realtà. Noi, comunque, non possiamo approvarlo. Ma quando fu ap-

provato alla Camera vedemmo aperta la via a riproporre idee che ci furono già respinte l'anno scorso. Dal momento che si aggiungeva qualche norma nuova, limitativa, alla legge vigente sulla proroga, riproporemmo, come riproponiamo qui, alcuni emendamenti ed aggiunte. Una delle nostre proposte, che farà inorridire l'eccellente collega Guarienti, è la estensione della proroga ai contratti degli affittuari conduttori, che per noi è una questione di principio. Essa sembra essere in contraddizione netta con le nostre posizioni ideologiche e politiche, ma non è così. In agricoltura ci troviamo di fronte a tre elementi, cosa che non si verifica nell'industria, dove si ritrovano due soli elementi. In agricoltura, oltre agli elementi lavoro e capitale ce n'è un terzo che secondo noi deve avere un peso minore degli altri due. Questo terzo elemento è la proprietà, così cara al senatore Guarienti. Parlo, naturalmente, della proprietà estranea al processo produttivo. Non è forse questo il momento adatto per trattare in pieno questa questione, perchè essa meriterà un grande approfondimento da parte di studiosi e di uomini politici. Vi è, però, la necessità di una maggiore valorizzazione della funzione del capitale di fronte alla proprietà, in una azienda nella quale esistono i tre elementi: proprietà, capitale e lavoro, separati e distinti l'uno dall'altro. Questa questione ha per noi molta importanza, anche nei suoi riflessi nei rapporti tra gli affittuari imprenditori e i salariati. L'anno scorso, dopo l'approvazione della legge Fanfani che prolungava a due anni il contratto dei salariati fissi, si è verificato in molti casi che la legge Fanfani non fu potuta applicare per il fatto che gli affittuari erano stati disdettati in base alla libertà dei proprietari di mandarli via dai fondi. Ecco perchè in un progetto di legge presentato alla Commissione del lavoro del Senato (e sul quale, mi pare, dovevamo dare un parere), progetto di proroga dei contratti dei salariati fissi, abbiamo sentito, in base alla esperienza dell'anno scorso, il bisogno di garantire il diritto del salario alla proroga anche di fronte al cambiamento di conduzione. Siamo in ogni caso favorevoli alla fissità del contadino operoso e laborioso sul fondo e non possiamo essere indifferenti al gioco che mette periodicamente fuori dell'azienda il

salariato o l'affittuario imprenditore, e quindi il salariato.

La seconda questione che riponiamo è quella che si riferisce ai canoni di affitto. Negli ultimi anni, per motivi che sappiamo, è stato introdotto il criterio, ripreso ora dall'articolo 3, per cui ai canoni di affitto in cereali o con riferimento ai prezzi degli stessi, viene applicata una riduzione del 30 per cento negli stessi casi previsti espressamente dalla legge richiamata. Noi riteniamo che dinanzi ad una crisi la quale tocca oggi particolarmente prodotti che non sono il grano, il quale è difeso e protetto da una politica di ammasso e di sostegno del prezzo, ma prodotti, per esempio, come la canapa, le barbabietole, il latte, riteniamo che i canoni che si pagano in altri prodotti che non sono il grano e che subiscono una caduta di prezzi debbano godere del beneficio della riduzione. Beneficio che deve essere robusto se vogliamo veramente difendere, come diciamo, l'agricoltura e quelli che hanno lavorato e hanno impegnato e impegnano in essa i loro capitali (anche l'affittuario, piccolo coltivatore, impegna in questo processo un capitale). Ecco perchè proponemmo alla Camera che la riduzione dei canoni di affitto fosse generale e aumentata. Dapprima fummo appoggiati — sempre qualcuno troviamo che all'inizio ci appoggia — e poi abbandonati, specialmente dai rappresentanti degli affittuari coltivatori, che si ritirarono ad un certo momento come ci abbandonerete voi...

TARTUFOLI, *relatore*. Piuttosto morire che abbandonarvi...

SALOMONE. Siete voi che ci abbandonate.

GRIECO. Allora non abbandoniamoci e approvate la proposta di un aumento della riduzione automatica dei canoni.

MEDICI. Come fa ad essere equo il canone quando esso dovrebbe essere ridotto meccanicamente?

GRIECO. Il senatore Medici mi provoca ad una discussione interessante. Del resto egli conosce le nostre opinioni e sa che per noi il canone equo è quello che viene stabilito automaticamente sulla base degli accertamenti ai quali proprio il senatore Medici stesso dà illustre concorso quando prepara precisamente le tabelle per l'imponibile catastale. Io non credo che il senatore Medici non sia equo in

quel momento, anzi credo che egli valuti i redditi agrari in termini molto più obiettivi di quanto siano valutati dalle Commissioni per l'equo fitto. Il senatore Medici sa che noi siamo per la fissità del canone, cioè che il canone non venga modificato in considerazione delle migliorie apportate al fondo dall'affittuario o dal contadino, ciò che per noi è appropriazione indebita da parte del proprietario.

MEDICI. Mi scusi il senatore Grieco se insisto nella mia domanda. Come può essere logicamente corretta una proposizione nella quale si afferma che è necessario addivenire ad una riduzione fissa del canone nella misura del 30, 40 per cento e nella quale nello stesso tempo si afferma che il canone è equo?

GRIECO. È evidente che una percentuale simile è un espediente. Non dico che questa sia una percentuale equa; è un espediente provvisorio che si avvicina, però, al canone equo, calcolato con criteri automatici e fissi, criteri che oggi non possiamo introdurre qui. Il problema è senza dubbio di estremo valore, e non è questa la sede per trattarne ampiamente.

Ci sono poi i contratti misti, i quali l'anno scorso non hanno sempre goduto i benefici della legge di proroga e intorno ai quali sono nate contestazioni giudiziarie. È vero che l'onorevole Ministro, dopo la discussione che ci fu l'anno scorso al Senato, fece una circolare in cui riprodusse gli ordini del giorno approvati al Senato e che egli dichiarava di accettare. La circolare, inviata a tutti gli Ispettorati compartimentali, non fu in molti casi rispettata; e del resto i magistrati non ne fecero gran conto, perchè le circolari non hanno valore di legge. Perciò riteniamo opportuno introdurre in questo progetto di legge il principio che nei contratti misti di mezzadria o colonia e di affitto occorra distinguere in due rapporti ed applicare a ciascuno di essi le rispettive disposizioni contenute nella legge.

Queste erano le questioni che furono dibattute in seno alla Commissione dell'agricoltura della Camera e che furono portate all'Assemblea dove ricevettero il voto contrario della maggioranza. Non è questa una ragione perchè noi oggi non le ripresentiamo qui, sensibili comunque, ai problemi dell'urgenza che il collega Tartufoli ci ha posto. Desidero assicurare

i colleghi che noi non faremo alcun atto che possa dilazionare la legge di proroga dei contratti agrari, anche perchè siamo stati tra i promotori di questo progetto di legge.

RISTORI. Desidererei aggiungere a quanto è stato detto dal senatore Menghi in risposta alle osservazioni fatte, indubbiamente in tutta sincerità ed in buona fede, dal senatore Guarienti, alcune considerazioni. Se alla proprietà fondiaria fosse consentita per un anno la libertà assoluta di disdettare i lavoratori agricoli, indubbiamente si avrebbe il 70 per cento dei contadini italiani disdettati. Su questo 70 per cento di contadini disdettati, il 90 per cento lo sarebbero per rappresaglie di ordine sindacale o di ordine politico. Dovrebbe bastare questa considerazione per far comprendere la gravità della situazione che si creerebbe nelle nostre campagne, se un simile provvedimento dovesse essere adottato: non si potrebbe più parlare di tregua, quale nelle linee generali è già in atto; si determinerebbe non dico una guerra civile, ma certamente una acutizzazione delle lotte di classe con conseguenze imprevedibili.

Io conosco le esigenze delle masse contadine e tengo conto anche di alcuni aspetti delle esigenze padronali, quando sono limitate ad elementi di carattere tecnico e produttivo. Naturalmente, come ha detto il senatore Grieco, la legge ha le maglie piuttosto larghe, cosicchè le Sezioni specializzate già operano e confermano un numero annuale di disdette abbastanza ragguardevole.

Il giudizio De Gasperi faceva obbligo alle parti, Confederterra da una parte, Associazione degli agricoltori o Confida dall'altra, di stipulare il nuovo contratto di mezzadria. Questo impegno, che in seguito fu obbligo di legge, non fu adempiuto per il fallimento delle trattative, fallimento che avvenne anche dopo quando a più riprese la stessa tregua mezzadrile impegnava le parti a definire sindacalmente i contratti. Ora siamo alla vigilia della riforma dei contratti agrari che prevede fra l'altro la disdetta per giusta causa, anche se in modo del tutto simbolico, perchè in concreto con numerose deroghe si vuol lasciare ampia libertà alla proprietà fondiaria di fare il proprio comodo.

Comunque nella giusta direzione della tutela dei propri legittimi interessi i contadini e la rispettiva organizzazione sindacale si propongono di agire anche per far modificare in sede legislativa queste norme che dovrebbero regolare, almeno nelle intenzioni della maggioranza, la disdetta.

La proroga, pertanto, si impone: la proroga si impone non solo perchè giova ai contadini ma anche agli interessi della produzione; difatti i continui movimenti colonici non sono certo vantaggiosi alla produzione.

Si dice: se c'è la proroga, dove va il contadino che viene disdettato? Ma bisogna tener presente che la situazione sarebbe peggiore se fosse concessa questa libertà di disdetta. Inoltre, se tale libertà fosse concessa, molte famiglie di lavoratori della terra verrebbero a dividersi. Ma dove potrebbero andare questi lavoratori che prima facevano parte di una sola famiglia se non viene aumentato il numero delle unità poderali mediante opere di bonifica e la costruzione di case coloniche nei poderi più estesi? Molte famiglie di lavoratori agricoli non avrebbero, così, alcuna possibilità di sistemazione e la disoccupazione nel settore agricolo si aggraverebbe.

E consentitemi ancora due parole su un'altra questione, sull'equo canone di affitto. Secondo me, il senatore Guarienti non si rende conto di come sono stati automaticamente aumentati questi canoni in passato, in relazione all'aumento del prezzo del grano. Ora, siccome il prezzo del grano fino a prova contraria è determinato da tre elementi, come ha accennato anche il senatore Grieco, cioè dall'esigenza di una rendita fondiaria che noi vorremmo limitata, dalla esigenza del profitto capitalistico e dal lavoro, il canone di affitto doveva essere logicamente diminuito in rapporto all'aumento del prezzo del grano.

I canoni di affitto, infatti, furono ridotti del 30 per cento, ma tale riduzione fu una concessione molto esigua in rapporto alla rivalutazione dei canoni di affitto stessi. Se poi si pensa che il prezzo del grano da un prezzo politico, che danneggiava il produttore, si è trasformato in un prezzo politico a favore non tanto del produttore, proprietario e nello stesso tempo conduttore, quanto della sola proprietà fondiaria, vale a dire di un solo elemento della

produzione, allora logicamente si deve ammettere la necessità di un'ulteriore riduzione dei canoni di affitto. A mio avviso si deve arrivare ad una riduzione del 40 o al 50 per cento, perchè la rendita fondiaria avrebbe sempre un margine di utile notevole, perchè molti purtroppo sono i fittuari, coltivatori diretti o non diretti, che di fronte ad un presunto equo canone di affitto stabilito dalle Commissioni sono costretti a non beneficiare neanche della proroga stabilita per i coltivatori diretti. Si ha oggi un fenomeno diametralmente opposto a quello verificatosi durante gli anni di guerra: allora l'aumento dei canoni di affitto non aveva luogo; ciò arrecò vantaggi agli affittuari perchè si era in un periodo di svalutazione monetaria con conseguente aumento dei prezzi dei prodotti agricoli. Ora, si vorrebbe, da parte di coloro che sostengono l'abolizione della disposizione relativa alla riduzione del 30 per cento dei canoni di affitto, fare beneficiare a ritroso la proprietà fondiaria danneggiata durante la guerra. Questo è un principio non ammissibile perchè andrebbe a detrimento della produzione agricola diretta o indiretta.

TARTUFOLI, *relatore*. Riprendo la parola per una pregiudiziale, per portarmi su un terreno esclusivamente pratico. Ho creduto, con la mia relazione, di esser d'esempio, parlando brevissimamente e dando per provate moltissime cose che qui sono state ripetute e discusse infinite volte. Ripeto: noi ci troviamo ancora una volta di fronte ad una situazione di necessità: se noi emenderemo il presente disegno di legge, esso dovrà ritornare alla Camera dei deputati, la quale certamente non potrà approvare le modificazioni del Senato prima delle prossime ferie estive.

Se tutto ciò accadrà, il presente disegno di legge entrerà in vigore dopo che l'annata agraria avrà avuto termine e dopo che saranno avvenute le disdette.

Un simile fatto, però, darebbe luogo al sorgere di infiniti inconvenienti che sarebbe meglio evitare. È per questo che io rivolgo ancora un vivo appello ai componenti della Commissione perchè vogliano procedere rapidamente all'ulteriore esame e alla approvazione senza emendamenti del presente disegno di legge.

DI ROCCO. Onorevoli colleghi, io avevo formulato all'articolo 6 il seguente emenda-

mento aggiuntivo: « Sono escluse dalla proroga le concessioni di terre incolte quando i terreni oggetto della concessione sono venduti a coltivatori diretti associati ai fini della formazione della piccola proprietà a norma della legge del 24 febbraio 1948, n. 114 ». Aderisco però all'invito del relatore perchè non voglio rendermi responsabile di un ritardo nell'approvazione del disegno di legge insistendo nella votazione del mio emendamento che dichiaro di ritirare. Però data l'importanza del problema che l'emendamento investe, desidero ugualmente illustrarlo brevemente. L'articolo 6 è monco perchè si sarebbe dovuto aggiungere che l'esclusione dalla proroga per le concessioni di terre incolte si estende anche al caso in cui i terreni che formano oggetto di concessione, siano venduti direttamente dal proprietario a coltivatori diretti associati, ai fini della formazione della piccola proprietà. Noi sappiamo che la legge sulla concessione delle terre incolte o insufficientemente coltivate, ha avuto la maggiore applicazione nel Mezzogiorno d'Italia là dove appunto è diffuso il sistema economico agrario che va sotto il nome di latifondo e dove, perciò, è stato facile trovare terre incolte o mal coltivate. Ora, proprio in quelle zone, sta avvenendo che molti proprietari, sia per usufruire delle agevolazioni concesse con la legge del febbraio 1948, sia per sottrarsi alla procedura dello esproprio previsto dalle leggi di riforma fondiaria, sono disposti a vendere parte dei loro possessi direttamente ai contadini che sono ugualmente disposti a comprare per giungere in breve tempo alla proprietà del piccolo podere. Ma queste vendite che sarebbero tanto utili per la rapida formazione della piccola proprietà coltivatrice, non si effettuano perchè nessuna disposizione consente la decadenza della concessione per il motivo suddetto. Io non parlo di scadenza della concessione o di risoluzione del contratto come prevede la legge n. 114 citata, per gli affitti, ma mi sarei accontentato che l'altro ramo del Parlamento avesse esteso l'esclusione della proroga a questo caso particolare.

Pur non potendo rimediare per la ristrettezza del tempo e l'urgenza di approvare il presente disegno di legge, ho voluto fare queste considerazioni perchè esse restino a verbale e

stimolino la Commissione e il Governo a riprendere in esame il problema ora accennato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Prima di passare all'esame degli articoli, riallacciandomi a quello che testè ha detto il senatore Tartufoli (e credo con questo di interpretare il pensiero di ciascuna delle parti che oggi sacrifica di fronte all'urgenza una più ampia discussione del presente disegno di legge) sento il dovere di protestare energicamente, come ho fatto l'anno scorso in Aula, contro il fatto che la Commissione dell'agricoltura del Senato sia messa nelle condizioni — e non è questa la prima volta — di dover mettere la sabbia sulle deliberazioni adottate dall'altro ramo del Parlamento. Questo sento di dichiarare per il rispetto che soprattutto deve essere riconosciuto al Senato e alla Commissione che ho l'onore di presiedere, in particolare.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge. Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

I contratti verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e affitto stipulati con coltivatori diretti, compresi quelli con clausola migliorataria e quelli di mezzadria o colonia mista all'affitto, nonchè le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni, sono prorogati a tutta l'annata agraria 1950-1951.

Ad essi si applicano le disposizioni contenute nella legge 25 giugno 1949, n. 353, e successive modificazioni e integrazioni.

Nell'applicazione della presente legge, la facoltà prevista dall'articolo 1, lettera a), del decreto legislativo luogotenenziale 1º aprile 1947, n. 273, non può essere esercitata quando il fondo richiesto sia stato acquistato per atti fra vivi dopo il 31 dicembre 1948, salvo il caso in cui la famiglia del richiedente non abbia alcun altro fondo in conduzione od abbia altri fondi che non assorbano la metà della capacità lavorativa familiare.

È abrogata la lettera a) dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1º aprile 1947, n. 273.

GRIECO. Al primo comma dell'articolo 1 fra le parole «e successive integrazioni e modificazioni» e le altre «sono prorogati» propongo di inserire le seguenti: «e i contratti con affittuari conduttori».

PIEMONTE. Poichè l'emendamento presentato dal senatore Grieco sostanzialmente viene a favorire i grossi affittuari conduttori della Valle Padana che sono stati i più grandi finanziatori del fascismo, voto contro l'emendamento anzidetto.

CARELLI. Faccio presente che la questione dei grandi affittuari fu presa in esame dalla Commissione e all'unanimità fu respinta la proposta, fatta a suo tempo, di favorire gli affittuari stessi perchè considerati come ritardatori del miglioramento agricolo. In omaggio a questo orientamento da noi preso dichiaro di votare contro l'emendamento del senatore Grieco.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Grieco al primo comma dell'articolo 1, mirante ad inserire fra le parole «e successive integrazioni e modificazioni» e le altre «sono prorogati» le seguenti «e i contratti con affittuari conduttori». Chi approva l'emendamento anzidetto è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 di cui già è stata data lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nella legge 3 agosto 1949, n. 476, e negli articoli 1, commi II, III, IV, V e 2, 4, 5, della legge 3 giugno 1949, n. 321, e nelle successive modifiche e integrazioni, si applicano per l'annata agraria 1949-1950.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(*È approvato*).

Segue l'articolo 3. Ne do lettura:

Art. 3.

Ai canoni di affitto in cereali o con riferimento ai prezzi degli stessi, anche se è cessato l'ammasso dei prodotti a cui il fitto si riferisce, si applica per l'annata 1949-50 la riduzione del 30 per cento negli stessi casi previsti dalle leggi richiamate.

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle indennità dovute per le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate di cui al comma 1° dell'articolo 1 della presente legge.

GRIECO. All'articolo 3 presento la seguente proposta di emendamento: nel primo comma sostituire alle parole « in cereali o con riferimento ai prezzi degli stessi » le parole « determinati in natura o con riferimento ai prezzi dei prodotti » ed alle parole « del 30 per cento » sostituire le parole « del 40 per cento ».

PRESIDENTE. Poichè nessun domanda di parlare, metto ai voti la proposta di emendamento fatta all'articolo 3 del senatore Grieco. Chi approva la proposta anzidetta è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Metto ora ai voti l'articolo 3.

GUARIENTI. Per le considerazioni già da me esposte dichiaro di votare contro questo articolo.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 3 è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

GRIECO. A questo punto propongo il seguente articolo aggiuntivo 3 bis: « Nei contratti di mezzadria o di colonia misti all'affitto, occorre distinguere due ordini di rapporti e applicare a ciascuno di essi le norme vigenti rispettivamente per la mezzadria e colonia e per l'affitto ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti l'articolo aggiun-

tivo 3 bis, proposto dal senatore Grieco. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Seguono i restanti articoli del disegno di legge, per i quali non sono state presentate proposte di emendamenti:

Art. 4.

I termini di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1949, n. 353, e all'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 476, s'intendono decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 5.

È considerata annata agraria 1950-51 anche quella che abbia avuto inizio tra il 1° gennaio e il 1° marzo 1951, quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale.

(*È approvato*).

Art. 6.

Su richiesta degli enti di riforma sono esclusi dalla proroga i contratti di affitto, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione e le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate relative a terreni sottoposti a procedimento di espropriazione in virtù delle leggi per la riforma fondiaria e per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori ionici contermini.

(*È approvato*).

Art. 7.

Le spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sono a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Alla erogazione di esse si procederà mediante emissione di ordine di accreditamento a favore dei prefetti nelle cui provincie hanno sede le sezioni specializzate del tribunale competenti per le controversie relative alla presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio le occorrenti variazioni.

(*È approvato*).

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. C'è ora da mettere in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

GRIECO. Dopo che le nostre proposte sono state respinte noi dovremmo logicamente votare contro il presente disegno di legge. Però le ragioni che ci mossero a proporlo, quelle, cioè, di provvedere a sanare una situazione complicata e delicata che si è venuta a creare nelle campagne, ci inducono a votare a favore di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Chi approva il disegno di legge nel suo complesso è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Presidenza del Vice Presidente SALOMONE

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del senatore Salomone: « Disposizione transitoria per l'applicazione della legge 12 maggio 1950, n. 230, concernente provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori jonici contermini » (N. 1153).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Disposizione transitoria per l'applicazione della legge 12 maggio 1950, n. 230, concernente provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori jonici contermini ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Spezzano.

SPEZZANO, *relatore*. Come i colleghi sanno, a norma dell'articolo 6 della legge 12 maggio 1950, n. 230, sulla colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori jonici contermini i contratti di locazione dei terreni espropriati, esclusi quelli stipulati con coltivatori diretti, sono sciolti di pieno diritto allo scadere della annata in corso, purchè l'Opera per la valorizzazione della Sila ne dia la disdetta al con-

duttore almeno tre mesi prima la scadenza. Dato il ritardo con cui la legge 12 maggio 1950, n. 230, è entrata in vigore ed essendo, d'altra parte, prossima la fine dell'annata agraria in corso, mancherebbe il tempo necessario per l'osservanza del termine anzidetto; per cui, se si vuole che la legge già citata abbia pratica esecuzione, occorre, limitatamente al primo anno della sua applicazione, ridurre il termine per le disdette, fissato in tre mesi, ad un mese. È ciò che appunto prevede il presente disegno di legge a cui mi dichiaro favorevole, tanto più che esso ha carattere transitorio.

Mi sorge, però, un dubbio: l'articolo 1 del disegno di legge in esame stabilisce, fra l'altro: « Le disdette possono essere date, relativamente ai terreni compresi in piani di espropriazione già pubblicati, anche se il provvedimento di espropriazione o di occupazione temporanea di urgenza non è stato ancora emanato ». Ora, questa disposizione, che non sussiste nella legge 12 maggio 1950, n. 230, potrebbe essere interpretata nel senso che la disdetta, data prima che i piani di espropriazione siano approvati, possa continuare ad avere effetto anche se successivamente i piani di espropriazione stessi non trovino esecuzione. Proporrei, perciò, di aggiungere all'articolo 1 del presente disegno di legge un comma nel quale appunto si dovrebbe stabilire che la disdetta in tanto è operativa in quanto il piano di espropriazione trovi esecuzione.

PRESIDENTE. A mio avviso l'articolo 1 del disegno di legge in esame non lede assolutamente il principio stabilito dall'articolo 6 della legge 12 maggio 1950, n. 230, secondo il quale i contratti di locazione sono sciolti di pieno diritto soltanto quando si tratti di terreni espropriati. È chiaro, quindi, che i contratti di locazione continueranno ad avere vigore se i terreni, per i quali avviene la disdetta, non saranno espropriati. In ogni modo, per maggior precisione, potrebbe essere aggiunto all'articolo 1 un secondo comma così concepito: « L'efficacia della disdetta cessa quando i terreni non vengano espropriati ».

SPEZZANO, *relatore*. Mi dichiaro senz'altro favorevole al testo dell'emendamento aggiuntivo formulato dall'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discus-

sione generale. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

Nel primo anno di applicazione della legge 12 maggio 1950, n. 230, il termine di tre mesi previsto dall'articolo 6 della detta legge è ridotto a trenta giorni, e le disdette possono essere date, relativamente ai terreni compresi in piani di espropriazione già pubblicati, anche se il provvedimento di espropriazione o di occupazione temporanea di urgenza non è stato ancora emanato.

A questo articolo si propone di aggiungere un secondo comma così concepito:

« L'efficacia della disdetta cessa qualora i terreni non vengano espropriati ».

Metto ai voti questo emendamento aggiuntivo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 nel seguente testo risultante dall'emendamento ora approvato:

Art. 1.

Nel primo anno di applicazione della legge 12 maggio 1950, n. 230, il termine di tre mesi previsto dall'articolo 6 della detta legge è ridotto a trenta giorni, e le disdette possono essere date, relativamente ai terreni compresi in piani di espropriazione già pubblicati, anche se il provvedimento di espropriazione o di occupazione temporanea di urgenza non è stato ancora emanato.

L'efficacia della disdetta cessa qualora i terreni non vengano espropriati.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue l'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo anzidetto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 600 milioni per nuovo apporto statale alla " Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina " » (N. 1154-Urgenza).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 600 milioni per nuovo apporto statale alla " Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina " ».

Comunico ai colleghi che su questo disegno di legge è stato espresso parere favorevole da parte della Commissione finanze e tesoro.

Poichè nessuno domanda di parlare passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 600 milioni, da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per lo esercizio finanziario 1949-50, quale nuovo apporto statale alla « Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina » nelle regioni meridionali ed insulari e provincie assimilate, istituita dall'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121.

(È approvato).

Art. 2.

La spesa autorizzata con l'articolo 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, che prevede la concessione di sussidi a norma delle leggi di bonifica per opere di miglioramento fondiario nei fondi acquistati ai termini degli articoli 1, 3, 4 e 5 del decreto legislativo citato, viene ridotta di lire 600 mila.

(È approvato).

Art. 3.

Alla copertura della spesa di lire 600 milioni, autorizzata con precedente articolo 1, si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamen-

to effettuato sul capitolo 130 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1949-50 in base al richiamato articolo 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1949-50.

(*È approvato*).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 12,30.